|  |  |
| --- | --- |
| STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “FERRARA MUSICA” | |
| Testo Vigente | Testo con **modifiche proposte** |
| 1) È corrente in Ferrara la Associazione “Ferrara Musica”. La Associazione ha sede in Ferrara, presso il Teatro Comunale di Ferrara – Corso Giovecca, 38 e ha durata indeterminata.  2) La Associazione ha per scopo di elevare l'educazione musicale della città di Ferrara e fare della città un centro musicale di rilievo internazionale.  Questa finalità viene perseguita anche attraverso quelle iniziative nel campo musicale che appaiono via via opportune nel contesto delle attività per le quali svolge un ruolo istituzionale la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara con la quale dovrà essere avviata ogni collaborazione possibile nei settori della lirica e della concertistica.  La Associazione non ha fine di lucro.  3) Sono soci dell'Associazione, il Comune di Ferrara e la società “FERRARA ARTE S.P.A.”; possono entrare come soci, anche altri soggetti, pubblici o privati, o istituzionali, cittadini e non, che intendono perseguire le finalità istituzionali e siano disponibili a dare apporti concreti alla iniziativa.  La loro ammissione è deliberata dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei suoi membri.  In caso di parità è determinante il voto del Presidente.  La qualifica di socio si perde per dimissioni, da notificarsi al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, ovvero per espulsione, per gravi motivi, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo.    4) Il patrimonio dell'Associazione è e sarà costituito, oltre che dalle attrezzature e beni sin qui acquisiti e non consumati, dai contributi dei soci e da eventuali lasciti ed oblazioni di terzi benefattori. Il patrimonio così costituito è esclusivamente destinato al perseguimento dei fini sociali.  L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.  Qualora vi siano degli avanzi di gestione, essi dovranno essere riutilizzati per gli scopi sociali.  I singoli associati non possono pretendere la divisione del patrimonio, vivente la Associazione, né successivamente in quanto ciò che residuerà dopo l'eventuale cessazione della stessa dovrà essere devoluto ad enti aventi scopi similari.  5) Sono organi della Associazione:   1. l'Assemblea dei soci 2. il Consiglio direttivo 3. il Presidente 4. il Tesoriere, ove nominato   6) La Assemblea è costituita dai soci ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, entro il 30 Giugno.  La Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Presidente, la maggioranza dei consiglieri o almeno un decimo dei soci lo ritenga opportuno.  L'invito a partecipare deve essere spedito a mezzo lettera raccomandata, oppure telefax o posta elettronica trasmesso ai soci agli indirizzi o al numero di fax comunicati per iscritto all'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione, indicando l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.  La Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci in prima convocazione, quale che sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.  La Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o in mancanza anche di questo da altra persona eletto/a dalla Assemblea stessa.  Sono di competenza della Assemblea:   1. la approvazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo, contenenti le relazioni del Consiglio sulla attività dell'Associazione; 2. le altre delibere attinenti alla attività della Associazione che non siano di competenza del Consiglio, ivi comprese le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione.   Le deliberazioni della Assemblea sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.  Ogni socio può delegare il proprio voto ad altro mediante delega scritta.  Per le modificazioni dell'atto costitutivo occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto.  7) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da 5 (cinque) membri: Presidente il Sindaco del Comune di Ferrara o altra persona da Lui nominata, Vice Presidente l'Assessore alle Istituzioni Culturali del Comune di Ferrara o suo designato, il Presidente della Fondazione del Teatro Comunale di Ferrara o persona da lui designata, due rappresentanti nominati dagli altri soci.  Il Consiglio delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  Il Consiglio dura in carica tre anni, ferma restando l’automatica decadenza dell’intero Consiglio Direttivo all’atto dell’insediamento della nuova Amministrazione del Comune di Ferrara.  I consiglieri sono rieleggibili.  In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di nominare il sostituto, che rimarrà in carica sino alla prima Assemblea.  Qualora vengano a mancare più di due membri del Consiglio i residui membri dovranno convocare una Assemblea straordinaria entro i trenta giorni successivi.  Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione senza limitazione di poteri, nonché la promozione e la organizzazione dell’attività sociale, con il solo limite dell’assunzione degli impegni nell’ambito del Bilancio Preventivo autorizzato dall’Assemblea.  Il Consiglio predispone il Bilancio Preventivo e la Relazione accompagnatoria entro il 31 Luglio e ne trasmette copia ai Soci Istituzionali. Il Consiglio potrà presentare il Bilancio Preventivo di cui sopra per l'approvazione all'Assemblea solo dopo positivo riscontro notificatogli formalmente dai Soci.  Il Consiglio predispone, altresì, il Bilancio Consuntivo, con la Relazione accompagnatoria, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Giugno di ogni anno.  L’Associazione è soggetta a vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla situazione contabile da parte degli Organi di controllo degli Enti Soci.  Il Consiglio ha facoltà di nominare un direttore artistico ed un direttore organizzativo della Associazione, Comitati tecnici di consulenti ed esperti.  Il direttore artistico ed il direttore organizzativo partecipano di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo.  Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri e nominare procuratori alle liti “ad negotia”.  8) Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere, che è responsabile degli adempimenti contabili e fiscali dell'Associazione.  Il Tesoriere predispone per il Consiglio Direttivo il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo, essendo anche responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli.  Sovraintende alla tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.  Periodicamente presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata.  La carica di Tesoriere può essere assunta anche da un socio o da un membro del Consiglio Direttivo; solo in tal caso il componente del Consiglio Direttivo, incaricato del ruolo di Tesoriere, potrà percepire un compenso, che verrà deliberato dall’Assemblea.  9) Presidente Onorario dell'Associazione è il Maestro Claudio Abbado.  La presidenza effettiva e la rappresentanza estera della Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di un suo impedimento.  10) Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile in tema da Associazione. | 1) È corrente in Ferrara la Associazione “Ferrara Musica”. La Associazione ha sede in Ferrara, presso il Teatro Comunale di Ferrara – Corso Giovecca, 38 e ha durata indeterminata.  2) La Associazione ha per scopo di elevare l'educazione musicale della città di Ferrara e fare della città un centro musicale di rilievo internazionale.  Questa finalità viene perseguita anche attraverso quelle iniziative nel campo musicale che appaiono via via opportune nel contesto delle attività per le quali svolge un ruolo istituzionale la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara con la quale dovrà essere avviata ogni collaborazione possibile nei settori della lirica e della concertistica.  La Associazione non ha fine di lucro.  **3) È Socio fondatore di diritto, come da atto costitutivo, il Comune di Ferrara.**  **È altresì riconosciuta la qualità di Soci ordinari ad altri soggetti, persone od enti, pubblici o privati, che intendono perseguire le finalità istituzionali e dichiarino di attenersi al presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli Organi sociali e che si assumano l'impegno di versamento alla Associazione di un apporto minimo iniziale al patrimonio di euro 100.000 e della contribuzione minima annuale in conto gestione, dal secondo anno, di euro 50.000 all’anno.**  **L’ammissione dei Soci ordinari è deliberata dall’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei suoi membri.**  **La qualifica di Socio ordinario si perde per mancato pagamento della quota annuale nei termini deliberati dal Consiglio Direttivo, con conseguente notifica da parte di quest’ultimo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, ovvero per recesso volontario o per esclusione per gravi motivi, a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo.**  **In aggiunta al socio fondatore ed ai soci ordinari, possono essere inoltre ammessi in una specifica categoria denominata “sostenitori” quegli enti, società, organismi, associazioni e persone fisiche interessati all’attività dell’Associazione. I “sostenitori” non votano nelle assemblee, non possono assumere o contribuire alla designazione di cariche sociali e sono tenuti esclusivamente al versamento di cui all’articolo 10.**  **Da ora in avanti, con il termine “Soci” si intenderanno esclusivamente soci fondatori e ordinari.**  4) Il patrimonio dell'Associazione è e sarà costituito, oltre che dalle attrezzature e beni sin qui acquisiti e non consumati, dai contributi **iniziali** dei soci e da eventuali lasciti ed oblazioni di terzi benefattori. Il patrimonio così costituito è esclusivamente destinato al perseguimento dei fini sociali.  L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.  Qualora vi siano degli avanzi di gestione, essi dovranno essere riutilizzati per gli scopi sociali.  I singoli **Soci** non possono pretendere la divisione del patrimonio, vivente la Associazione, né successivamente in quanto ciò che residuerà dopo l'eventuale cessazione della stessa dovrà essere devoluto ad enti aventi scopi similari.  5) Sono organi della Associazione:   * 1. l'Assemblea dei soci;   2. il Consiglio Direttivo;   3. il Presidente;   4. **il Collegio dei Revisori.**   6) La Assemblea è costituita dai soci ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, entro il 30 Giugno.  **La Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Presidente, la maggioranza dei consiglieri o almeno un Socio lo ritenga opportuno.**  L'invito a partecipare deve essere spedito a mezzo lettera raccomandata, oppure telefax o posta elettronica trasmesso ai soci agli indirizzi o al numero di fax comunicati per iscritto all'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione, indicando l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.  **La Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci in prima convocazione, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.**  La Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o in mancanza anche di questo da altra persona eletto/a dalla Assemblea stessa.  Sono di competenza della Assemblea:   1. la approvazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo, contenenti le relazioni del Consiglio sulla attività dell'Associazione; 2. le altre delibere attinenti alla attività della Associazione che non siano di competenza del Consiglio, ivi comprese le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione.   Le deliberazioni della Assemblea sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.  **~~Ogni socio può delegare il proprio voto ad altro mediante delega scritta.~~**  Per le modificazioni **~~dell'atto costitutivo~~ dello Statuto** occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto.  **In sede di Assemblea, i Soci possono farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta da annotare sul libro dei verbali. In capo allo stesso soggetto non è ammesso un numero di deleghe superiore a tre. In sede di Assemblea, ogni Socio ha diritto ad un voto.**  **L’Assemblea può svolgersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito si seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.**  **7) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da 5 (cinque) membri: il Presidente, nominato dal Comune di Ferrara, e 4 consiglieri nominati dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente.**  Il Consiglio delibera a maggioranza **dei presenti. ~~In caso di parità prevale il voto del Presidente.~~**  Il Consiglio dura in carica **cinque** anni**~~, ferma restando l’automatica decadenza dell’intero Consiglio Direttivo all’atto dell’insediamento della nuova Amministrazione del Comune di Ferrara~~.**  I consiglieri sono rieleggibili.  In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di nominare il sostituto, che rimarrà in carica sino alla prima Assemblea.  Qualora vengano a mancare più di due membri del Consiglio i residui membri dovranno convocare una Assemblea **~~straordinaria~~** entro i trenta giorni successivi.  Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione senza limitazione di poteri, nonché la promozione e la organizzazione dell’attività sociale, **fatti salvi i poteri affidati in via esclusiva all’Assemblea.**  Il Consiglio predispone il Bilancio Preventivo e la Relazione accompagnatoria entro il **31 dicembre dell’esercizio precedente** e ne trasmette copia ai Soci per l'approvazione all'Assemblea.  Il Consiglio predispone, altresì, il Bilancio Consuntivo, con la Relazione accompagnatoria, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Giugno di ogni anno, **congiuntamente alla Relazione del Collegio dei Revisori.**  **~~L’Associazione è soggetta a vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla situazione contabile da parte degli Organi di controllo degli Enti Soci.~~**  Il Consiglio ha facoltà di nominare un Direttore artistico ed un Direttore organizzativo della Associazione, Comitati tecnici di consulenti ed esperti.  Il Direttore artistico ed il Direttore organizzativo partecipano **senza diritto di voto** ai lavori del Consiglio Direttivo.  Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri e nominare procuratori alle liti “ad negotia”.  **Il Consiglio Direttivo può altresì nominare tra i propri membri un Tesoriere che sovraintende, per conto del Consiglio, alle funzioni di controllo finanziario ed economico interno dell’Associazione.**  **~~8) Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere, che è responsabile degli adempimenti contabili e fiscali dell'Associazione.~~**  **~~Il Tesoriere predispone per il Consiglio Direttivo il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo, essendo anche responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli.~~**  **~~Sovraintende alla tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.~~**  **~~Periodicamente presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata.~~**  **~~La carica di Tesoriere può essere assunta anche da un socio o da un membro del Consiglio Direttivo; solo in tal caso il componente del Consiglio Direttivo, incaricato del ruolo di Tesoriere, potrà percepire un compenso, che verrà deliberato dall’Assemblea.~~**  **8) L’Associazione può designare un Presidente Onorario.**  **Il primo Presidente Onorario è stato il Maestro Claudio Abbado.**  **La nomina spetta all’Assemblea dell’Associazione e la carica è a vita o con validità fino alle dimissioni. Al Presidente Onorario, con mera rappresentanza onorifica, non compete alcun compenso, né alcun impegno di gestione. Il Presidente Onorario può essere invitato dal Presidente del Consiglio Direttivo a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.**  La presidenza effettiva e la rappresentanza estera della Associazione **spettano** al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di un suo impedimento.  **9) Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Associazione e sul suo corretto funzionamento.**  **Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea dei Soci. I membri del Collegio dei Revisori rimangono in carica tre anni, per un massimo di due mandati consecutivi. in conformità alla disciplina vigente.**  **All’attività del Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale previste per lo stesso di materia di società a responsabilità limitata e previste in tema di revisione legale.**  **In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti con altri componenti nominati dall’Assemblea. Questi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.**  **I membri del Collegio dei Revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.**  **Il Collegio dei Revisori deve redigere la sua relazione sul bilancio consuntivo all’Assemblea e trasmetterla almeno 15 giorni prima dell’approvazione Assembleare.**  **Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Direttivo e, specificatamente con il componente con funzioni di tesoriere, ove nominato.**  **10) L’appartenenza all’Associazione in qualità di sostenitore ha carattere libero e volontario. Essa impegna i sostenitori alla piena accettazione dello Statuto, al rispetto dello stesso e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell’Associazione, nonché alla riservatezza su tutte le questioni riguardanti l’Associazione. I versamenti dei sostenitori sono di libero importo e vengono destinati al funzionamento dell’Associazione.**  **L’accettazione dei membri sostenitori viene deliberata dal Consiglio Direttivo, cui compete anche la loro eventuale esclusione.**  **11)** Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile in tema da Associazione. |